

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 1917/1557 DI REP. E RACC.

STATUTO DELLA SOCIETA'

"G.A.A.T. SERVICE S.R.L."

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1) DENOMINAZIONE

La società si denomina "G.A.A.T. SERVICE S.R.L.".

Art. 2) SEDE

1. La società ha sede in Torino, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie, succursali ed uffici, sia in Italia che all'estero.

Art. 3) DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con decisione dell'assemblea dei soci.

Art. 4) OGGETTO

1. La società ha per oggetto l'attività di intermediazione assicurativa e, in particolare:

- Assumere mandati o rappresentanze di compagnie italiane od estere;

- Assumere e stipulare rapporti di libera collaborazione con imprese assicuratrici, con società di brokeraggio

assicurativo;

- Adottare forme di reciproca collaborazione con gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP - ora IVASS - n. 5/06 nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati (ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 10, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221);

- Svolgere attività di gestione dei sinistri;

- Svolgere attività di consulenza e prevenzione dei rischi (risk management).

La società, oltre all'attività di intermediazione assicurativa così come sopra definita, esercita le seguenti attività:

a) l'istituzione e lo svolgimento di corsi e seminari formativi ed informativi di tecnica ed economia aziendale anche nel campo degli elaboratori elettronici;

b) lo studio, la produzione e la vendita di materiale didattico relativo anche mediante la traduzione e rielaborazione di testi tecnici e pubblicazioni scientifiche;

c) l'effettuazione di ricerche di mercato, prestazioni di servizi commerciali, di marketing;

d) la raccolta, l'elaborazione, la diffusione, l'utilizzazione

e lo sfruttamento di dati tecnici, economici e finanziari riguardanti imprese italiane ed estere, anche attraverso la stipulazione di contratti di cessione di fornitura di sussidi tecnico-economici destinati alle imprese;

e) la selezione e la formazione del personale;

f) l'effettuazione della promozione vendite, l'attuazione di campagne promozionali;

g) il coordinamento di iniziative produttive e commerciali fra imprese aventi oggetto analogo;

h) la progettazione, realizzazione, commercializzazione, installazione e manutenzione di componenti, impianti, sistemi di materia di innovazione tecnologica, energetica, di sicurezza industriale e ambientale;

i) la gestione di servizi tecnici rivolti a privati ed enti pubblici.

Può avvalersi della collaborazione di organizzazioni tecniche e specialistiche, italiane e straniere e allo scopo può assumere partecipazioni e interessenze in altre società od imprese, aventi oggetto analogo o affine al proprio.

2. Essa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, bancarie ed ipotecarie, che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati,

immobili e diritti immobiliari, il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie reali e personali sia a favore che per conto di terzi, anche a titolo gratuito, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

3. Essa potrà inoltre assumere, direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (con esclusione delle attività di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, disciplinante le società di intermediazione mobiliare), partecipare a consorzi e raggruppamenti di imprese, nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

Art. 5) DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. E' onere dei soci comunicare alla società anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

TITOLO II: CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TITOLI DI DEBITO

Art. 6) CAPITALE

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è diviso in quote anche di diverso ammontare.

2. In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le eventuali osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, non deve restare depositata nella sede della società per almeno otto giorni prima dell'assemblea, ma sarà letta e illustrata, eventualmente con le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, durante l'assemblea dei soci.

Art. 7) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi, salva altra determinazione risultante da atto scritto, il tutto sempre che ricorrano i requisiti che non facciano considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia all'epoca vigente.

Art. 8) CONFERIMENTI

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a

prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.

2. L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci.

3. La quota del socio in mora nell'esecuzione del conferimento, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, può essere venduta all'incanto.

Art. 9) PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo comma dell'art. 2464 del codice civile.

2. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

3. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o

fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

Art. 10) TRASFERIMENTO INTER VIVOS - PRELAZIONE

1. Le quote sociali ed i diritti di sottoscrizione possono essere trasferiti, in tutto o in parte, per atto inter vivos o mortis causa.

2. Nel caso di trasferimento tra vivi della quota o dei diritti di sottoscrizione, anche a titolo gratuito, occorrerà l'esperimento della procedura indicata al successivo punto 3. Per "trasferimento" si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della persona del socio, quale a titolo esemplificativo: la compravendita, la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la fusione, scissione e cessione d'azienda da parte della società titolare della quota sociale.

3. Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, o i diritti di sottoscrizione, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando: le generalità del potenziale acquirente, il prezzo richiesto o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

4. Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di

prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con A.R., comunicare al socio che intende alienare la loro decisione.

5. Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri soci. Il diritto di prelazione può essere esercitato solamente per lo stesso bene o diritto oggetto della comunicazione da parte del socio alienante.

6. Il valore delle quote, in mancanza di accordo, verrà determinato sulla base della situazione patrimoniale della società, tenendo conto del suo valore di mercato incluso l'avviamento, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del luogo dove ha sede società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese che andranno ripartite per metà a carico del socio cedente e per l'altra metà a carico dei soci che esercitano la prelazione, salvo che il valore di perizia risulti inferiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo o valore indicato dal cedente, in tal caso saranno ad esclusivo carico del socio cedente.

7. E' facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito

dall'esperto.

8. In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società e l'acquirente non potrà esercitare i diritti derivanti dalla qualità di socio.

9. Il trasferimento a terzi di partecipazioni sociali a cui è connesso, ai sensi dell'art. 2345 c.c., l'obbligo di eseguire determinate prestazioni accessorie è ammesso con il consenso dell'Organo Amministrativo.

10. Il diritto di prelazione è escluso nel caso di trasferimento tra soci.

11. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, il trasferimento delle quote per atto tra vivi è subordinato alla manifestazione del preventivo gradimento motivato da esprimersi da parte dell'organo amministrativo. A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, deve chiedere all'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i dati e la qualifica dell'acquirente, di esprimere il proprio gradimento motivato.

12. L'organo amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro un termine di quindici giorni dalla richiesta, al socio richiedente la propria decisione. Qualora entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento motivato al socio richiedente non pervenga alcuna

comunicazione da parte dell'organo amministrativo, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

13. Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

Art. 11) TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA

1. In caso di morte di uno dei soci, la società continuerà con gli eredi e/o legatari del socio defunto, se questi vi consentano.

2. Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Art. 12) RECESSO

1. Il diritto di recesso compete nei casi stabiliti dalla legge.

2. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata A.R. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

-dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;

-in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;

-dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

3. Il recesso ha effetto dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale, salvo il preavviso eventualmente richiesto dalla legge.

4. Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione.

Art. 13) ESCLUSIONE

1. Sono considerate ipotesi di esclusione dalla società per giusta causa:

-il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;

-la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.

2. L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata A.R., al socio escluso.

3. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'arbitro unico nominato con le modalità di cui al successivo art. 31 del presente statuto; l'opposizione ne sospende l'esecuzione.

4. Se la società è composta da due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dall'Autorità Giudiziaria.

5. I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.

6. Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.

Art. 14) TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito nominativi:

a) con deliberazione unanime degli amministratori per un ammontare non superiore al capitale sociale; gli Amministratori non potranno emettere altri titoli di debito se non dopo l'integrale rimborso della precedente emissione;

b) con decisione dei soci, a mezzo deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi del capitale, per un ammontare pari al capitale ed alle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato; la deliberazione dei soci potrà essere assunta solo nel caso in cui sia stata estinta

qualunque altra emissione di titoli da parte degli Amministratori.

2. La determinazione della durata del debito oggetto dei titoli e dell'ammontare degli interessi, nonché la determinazione di qualunque altra condizione del prestito e delle modalità di rimborso, compete all'organo amministrativo qualunque sia l'organo emittente.

3. I titoli di debito di cui ai precedenti punti soggiacciono inderogabilmente alla disciplina dell'art. 2483, comma 2.

4. La società potrà inoltre emettere gli altri strumenti finanziari previsti dalla legge purchè ve ne siano i requisiti.

TITOLO III: DECISIONI DEI SOCI

Art. 15) COMPETENZA

Sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;

b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;

c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'organo di controllo o del revisore;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri e relative modifiche e revoche;

h) l'esclusione di un socio;

i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 16) FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. Tutte le decisioni dei soci che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con delibera assembleare, purchè quest'ultima non sia richiesta da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso dai soci per iscritto.

In tal caso è necessario seguire la seguente procedura:

l'organo amministrativo invia contestualmente, con raccomandata A.R. o a mano, ai singoli soci, al domicilio

risultante dal Registro delle Imprese, nonchè ai componenti dell'organo di controllo, se esistente, un documento sottoscritto da tutti gli amministratori. Il documento contiene una proposta di decisione predefinita ed imm modificabile la quale può anche scaturire da una precedente consultazione scritta dei soci stessi. Con tale documento si richiede, altresì, ai soci stessi di esprimere il voto favorevole o contrario alla proposta di decisione in esso contenuta. Allo stesso tempo, gli amministratori, depositeranno, presso la sede sociale, una copia del documento inviato a ciascun socio. Entro venti giorni dalla data in cui la comunicazione risulta essere giunta al suo domicilio ciascun socio, al fine di esprimere il voto, deve recarsi presso la sede sociale, onde rilasciare, in calce al documento ivi depositato, una dichiarazione sottoscritta di assenso o rifiuto della proposta di decisione. La dichiarazione di voto può, altresì, essere effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata inviati alla sede della società entro il termine di cui sopra, del documento a suo tempo ricevuto dal socio con espressione del consenso o rifiuto debitamente sottoscritto. In mancanza, il socio si considera astenuto.

Gli amministratori, una volta scaduto il termine indicato nel precedente periodo, comunicano entro tre giorni - a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno - i risultati della decisione ai soci nonchè ai componenti dell'organo di

controllo, se esistente.

Tutti i documenti sono conservati dalla società.

Resta inteso che le partecipazioni per le quali il diritto di voto non sia esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della percentuale di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 17) ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE.

1. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese, ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea può essere convocata, con le stesse modalità di cui innanzi, direttamente anche da tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

4. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, anche distanti, collegati audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante, che deve essere presente nello stesso luogo del presidente, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto

verbalizzante.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori, l'organo di controllo o il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

5. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO.

6. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese alla data dell'assemblea.

7. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea

può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio o da un terzo. Le deleghe sono conservate dalla società.

8. Spetta al presidente constatare il diritto di intervento in assemblea.

DIRITTO DI VOTO.

9. Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

11. L'Assemblea è presieduta, secondo il sistema di amministrazione:

- dall'Amministratore Unico;

- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

-dal Coamministratore da più tempo in carica o in subordine dal più anziano di età.

In mancanza l'Assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

12. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

QUORUM ASSEMBLEARI.

13. L'Assemblea decide col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. Occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione in società di persone, sulla fusione, sulla scissione, sull'emissione di titoli di debito nel caso di cui all'art. 14 punto 1, lett. b) che precede, sull'introduzione, soppressione o modifica di clausole compromissorie.

14. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.

15. Le decisioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto a scrutinio segreto.

16. Le decisioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

VERBALIZZAZIONE.

17. Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

18. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

19. Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) del precedente art. 15 deve essere redatto da un notaio.

TITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 18) ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata alternativamente:

-da un Amministratore Unico;

-da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri;

-da due o più amministratori che possono agire disgiuntamente o congiuntamente (all'unanimità), con la conseguenziale applicazione rispettivamente degli artt. 2257 e 2258 c.c..

2. Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci stabiliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della decisione dei soci.

3. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni, o revoca da parte dei soci (anche senza giusta causa), ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

4. Gli amministratori sono rieleggibili.

5. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

6. Nell'ipotesi in cui per qualsiasi causa venissero a mancare uno o più amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto (cosiddetta clausola simul stabunt simul cadent).

Art. 19) POTERI

1. L'Organo Amministrativo, conformemente alla sua struttura stabilita dai soci con la decisione di nomina, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

Art. 20) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

2. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati. Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) salvo che si tratti di adunanza totalitaria, vengano

indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

3. L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata A.R. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima, della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

Tutte le decisioni del consiglio di amministrazione che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con delibera collegiale, purchè quest'ultima non sia richiesta da uno o più Amministratori, possono essere assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso dai soci per iscritto.

In tal caso è necessario seguire la seguente procedura:

l'organo amministrativo invia contestualmente, con raccomandata A.R. o a mano, ai singoli consiglieri, al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, un documento sottoscritto da tutti gli amministratori. Il documento contiene una proposta di decisione predefinita ed imm modificabile la quale può anche scaturire da una precedente consultazione scritta dei consiglieri stessi. Con tale

documento si richiede, altresì, ai consiglieri di esprimere il voto favorevole o contrario alla proposta di decisione in esso contenuta. Entro venti giorni dalla data in cui la comunicazione risulta essere giunta al suo domicilio ciascun consigliere, al fine di esprimere il voto, deve recarsi presso la sede sociale, onde rilasciare, in calce al documento ivi depositato, una dichiarazione sottoscritta di assenso o rifiuto della proposta di decisione. La dichiarazione di voto può, altresì, essere effettuata anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, inviati alla sede della società entro il termine di cui sopra, del documento a suo tempo ricevuto dal socio con espressione del consenso o rifiuto debitamente sottoscritto. In mancanza, il consigliere si considera astenuto.

Tutti i documenti sono conservati dalla società.

4. La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo o il revisore, se nominati.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

6. Per la validità delle decisioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

7. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri, parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni.

8. La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e quella di Amministratore Delegato non sono fra loro incompatibili.

Art. 21) RAPPRESENTANZA LEGALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, a seconda del sistema di amministrazione adottato, spetta, con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito il potere di amministrare:

---all'Amministratore Unico;

---al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o in sua vece al Vicepresidente);

---agli Amministratori Delegati nell'ambito dei poteri delegati, congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto previsto dalla delibera consiliare di delega;

---a ciascuno degli amministratori con poteri di gestione disgiuntiva ovvero, congiuntamente, a tutti gli amministratori con poteri di gestione congiuntiva (all'unanimità).

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

2. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Art. 22) RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti l'organo di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché eventualmente un compenso da determinarsi in sede di assemblea ordinaria con deliberazione valida fino a modifica.

Il consiglio di amministrazione, se nominato, stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri degli eventuali compensi anno per anno.

TITOLO V: CONTROLLI

Art. 23) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

23.1 La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

23.2 L'organo di controllo secondo quanto stabilito dai soci con la decisione di nomina potrà essere costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Il revisore potrà essere una persona fisica oppure una società di revisione.

23.3 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dai commi secondo e terzo

dell'art. 2477 del Codice civile.

23.4 Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nonché eventualmente un compenso da determinarsi dall'assemblea all'atto della nomina, salvo quanto previsto dalla legge.

Art. 24) NORMATIVA APPLICABILE ALL'ORGANO DI CONTROLLO

24.1 All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

24.2 Al revisore si applicano tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 25) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

25.1 La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea dei soci deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

25.2 Ove l'organo di controllo svolga anche la revisione legale dei conti dovrà essere composto da soggetti scelti tra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 2409 bis c.c..

Art. 26) CONTROLLO DEI SOCI

1. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i

documenti relativi all'amministrazione.

2. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

TITOLO VI: BILANCIO ED UTILI

Art. 27) ESERCIZI SOCIALI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Art. 28) UTILI

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale (fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa) saranno ripartiti tra i soci in proporzione delle quote loro intestate, a meno che l'assemblea non decida diversamente.

TITOLO VII: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 29) SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea

determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 30) LIQUIDAZIONE

1. Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

2. Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con decisione dell'assemblea dei soci, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VIII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 31) ARBITRO

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i soci o tra essi e la società, l'organo amministrativo, i liquidatori o l'organo di controllo, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

2. L'Arbitro giudicherà secondo equità regolando lo

svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio tra le parti.

3. Si applicano gli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 5/2003.

TITOLO IX: RINVIO

Art. 32) RINVIO

Le presenti norme di funzionamento della società si applicano anche nel caso in cui essa abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongano necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

F.to Roberto Salvi - Fabiana Vinale Notaio (sigillo)